

STATUTO

TITOLO I

NATURA E FINALITA'

Art. 1 — Denominazione, sede, durata e natura.

È costituita ai sensi del Codice Civile e del D.lgs 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "CENTRO ITALIANO FEMMINILE COMUNALE DI CARRARA APS" (acronimo "CIF CARRARA APS") di seguito denominata "associazione".

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

Ha durata illimitata e sede legale nel Comune di Carrara.

Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Opera in campo civile, sociale e culturale per contribuire alla costruzione di una democrazia solidale e di una convivenza fondata sul rispetto dei diritti umani e della dignità della persona secondo lo spirito e i principi cristiani, la Costituzione e le leggi italiane, le norme del diritto comunitario e internazionale.

È soggetto autonomo rispetto ai partiti politici e a qualsiasi altro movimento, e assume i valori della democrazia nelle strutture e nell'azione.

Svolge azione di presenza e di partecipazione in ogni ambito sociale e istituzionale e stabilisce rapporti di collaborazione con istituzioni, enti e associazioni, sia pubblici sia privati, per il perseguimento delle finalità associative.

Art. 2 - Scopo e finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, svolgendo in via esclusiva o principale le attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi descritte nell'art. 3 del presente statuto:

- 2.1) operare per la realizzazione di una convivenza democratica in cui sia tutelata la dignità di ogni persona e riconosciuto il valore intangibile della vita;
- 2.2) favorire la formazione della persona in ordine alla vita sociale, civile e politica e lo sviluppo delle singole comunità in vista del bene comune;
- 2.3) promuovere i diritti di cittadinanza della donna e la sua partecipazione alla vita delle istituzioni;
- 2.4) collaborare affinché sia superata ogni forma di discriminazione e praticare una politica di pari opportunità, di riconoscimento e di integrazione delle differenze nel rispetto dei principi costituzionali;
- 2.5) agire nelle sedi opportune con tutte le iniziative possibili per tutelare la famiglia e sostenerla nei suoi compiti.
- 2.6) in riferimento alla normativa contro la violenza nei confronti delle donne, mette in atto azioni al fine di prevenire la violenza, favorire la protezione delle vittime ed impedire l'impunità dei colpevoli.
- 2.7) contrastare e prevenire la violenza sulle donne e la violenza di genere in ogni sua espressione quale forma di violazione dei diritti umani;



2.8) contrastare e prevenire ogni tipo di sessismo e discriminazione contro le donne, così come ogni discriminazione basata sul sesso e/o sul genere e sull'orientamento sessuale.

promuovere e sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica in ordine ai problemi riguardanti i diritti umani, la cittadinanza democratica e la condizione femminile, in ogni ambito politico, sociale e culturale, professionale/lavorativo;

2.9) promuovere occasioni di riflessioni e approfondimenti della cultura delle donne per valorizzarne la storia, i saperi e il lavoro;

2.10) favorire l'autonomia delle donne attraverso una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne;

2.11) porre un'attenzione alle vittime di reato in senso generalista per la tutela delle vittime di reato di ogni età, nazionalità, etnia, religione, condizione sociale ed economica

Art. 3 – Oggetto e attività

Le predette finalità verranno conseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale di cui all'Art 5 del D.lgs 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Art. 4 - Forme di azione

In particolare l'Associazione, per conseguire tali scopi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, intende:

a. rafforzare le capacità reattive di chi è stato offeso da un crimine, attraverso l'accompagnamento ai servizi presenti sul territorio, le informazioni sui diritti, il sostegno psicologico e, ove necessario, medico-psichiatrico.

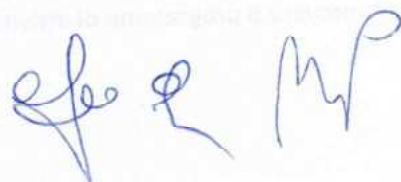
b. evitare i rischi della vittimizzazione secondaria: vale a dire il rischio che la vittima sia nuovamente esposta al reato e il rischio di non ricevere le dovute attenzioni nei suoi contatti con le strutture mediche, le forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria.



- c. potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai minori attraverso il centro antiviolenza, le case rifugio/seconda accoglienza e similari con i servizi di supporto e consulenza;
- d. ascolto telefonico e colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza;
- e. supporto psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto;
- f. colloqui di informazione e di orientamento legale sia in ambito civile che penale;
- g. orientamento all'autonomia abitativa attraverso convenzioni e protocolli con enti locali e altre agenzie;
- h. orientamento al lavoro attraverso informazioni e contatti con i vari servizi e enti territoriali per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica;
- i. promozione di percorsi di formazione professionale e inserimento lavorativo anche per donne di altri paesi e culture;
- j. raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza sessuale e di genere;
- k. potenziamento della biblioteca di genere specializzata sui diritti, storia e cultura delle donne;
- l. realizzazione di campagne di sensibilizzazione, informazione sul contrasto alla violenza di genere anche attraverso ricerche, pubblicazioni, corsi, e manifestazioni di vario genere: convegni, dibattiti, seminari, mostre, eventi sportivi etc;
- m. costituzione quale parte civile nei processi per violenza di genere;
- n. promuovere iniziative per supportare e promuovere l'empowerment, l'autodeterminazione e salute fisica e psichica delle donne;
- o. promuovere la cultura della pace creando occasioni di dialogo interculturale tra donne, diffondendo e sostenendo campagne di informazione su donne perseguitate e discriminate in Italia e all'estero;
- p. promuovere e/o partecipare a progetti ed iniziative di cooperazione internazionale in coerenza con le finalità statutarie;
- q. organizzare corsi ed iniziative per favorire l'integrazione di donne di altri paesi e culture;
- r. promuovere corsi, seminari, attività per favorire l'espressione e la creatività femminile;
- s. diffusione negli istituti scolastici l'educazione alle differenze, alla prevenzione del sessismo, della violenza e delle discriminazioni contro le donne e di genere, e alla trasmissione dei diritti della cultura e della storia delle donne.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto ministeriale 107/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio dell'Associazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



Art. 5 - Adesione e partecipazione

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività e la democraticità del rapporto medesimo. Possono aderire all'associazione coloro che ne condividono l'ispirazione, ne accettano le finalità e contribuiscono in forme diverse alla loro realizzazione.

Gli associati sono iscritti nel Libro degli Associati.

Partecipano con impegno e senso di responsabilità alla vita ed alle attività associative, godono di pari diritti e doveri, hanno diritto di voto attivo e passivo e prestano la propria attività in forma personale, volontaria, libera e gratuita.

Si aderisce all'associazione facendone domanda, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal Regolamento in calce al presente Statuto che deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto, nel rispetto dei criteri di democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione sanciti dal D.lgs. 117/2017 e ss. mm. e ii.

L'appartenenza all'associazione è comprovata dal possesso della carta d'adesione rilasciata dalla Presidenza del CIF Nazionale e viene a cessare in seguito al mancato versamento della quota annuale, o a recesso o per provvedimento motivato.

La presidenza comunale deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Le associate/i sono tenute all'adempimento, secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dal Regolamento che ne costituisce parte integrante e delle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione, mediante il pagamento della quota associativa.

Le associate/i che svolgono attività continuativa di volontariato nell'Associazione sono iscritte/i anche nel Libro dei Volontari e assicurate/i contro infortuni e malattia connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Nello stesso Libro dei Volontari sono iscritti anche i volontari non associati che svolgono attività continuativa di volontariato nell'Associazione. Anche essi vengono assicurati contro infortuni e malattia connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Ciascuna associata/o ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro delle Associate/i, registro dei Volontari, libro dei verbali dell'Assemblea/Consiglio/Presidenza, libro dei verbali del Consiglio facendone richiesta con domanda scritta e firmata al rispettivo Organo, il quale previo appuntamento ne consentirà l'esame personale, presso la propria sede. Per quanto riguarda il Libro Soci e il Libro Volontari, i soci non potranno in nessun caso avere copia dei documenti e non dovranno fare foto ai documenti medesimi. I soci che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno comporterà l'attivazione degli organismi di garanzia.

Gli associati hanno inoltre il diritto di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; -essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; -frequentare i locali dell'associazione; -partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; -concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; -essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.



La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione o scioglimento dell'ente associato. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

TITOLO II

STRUTTURE TERRITORIALI

Art. 6 — Strutture e autonomia

L'associazione, che aderisce all'CIF Nazionale, nonché all'CIF Regionale, Provinciale (ove esistente), è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto al CIF Nazionale, Regionale e Provinciale medesimi.

L'associazione gode di autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa, contabile e patrimoniale; persegue e attua gli scopi e le finalità statutarie di cui all'Art.2 del presente Statuto, direttamente e avvalendosi degli strumenti e degli organismi di democrazia partecipativa previsti dal presente Statuto; - si avvale, nella pluralità delle attività e delle scelte operative, di leggi e di normative che offrono strumenti e opportunità per la realizzazione dei propri fini istituzionali.

Le modifiche allo statuto e all'atto costitutivo dovranno essere adottate attraverso delibera dell'assemblea straordinaria.

Il CIF Nazionale garantisce il rispetto dei principi che qualificano il Centro Italiano Femminile, ne determinano l'identità e ne caratterizzano il ruolo e l'azione, definisce gli obiettivi e le linee programmatiche nazionali e ne verifica l'attuazione, promuove i rapporti tra tutti i CIF e ha competenza esclusiva su ogni questione di interesse generale, sulla tutela e l'uso del nome e dei segni distintivi.

Art. 7 — Costituzione di enti

L'associazione, per la realizzazione dei propri scopi e fini istituzionali o per il perseguimento di specifici interessi comunque connessi con lo scopo sociale, può promuovere la costituzione di enti aventi o non aventi personalità giuridica, purché siano coerenti con i propri principi ispiratori e le finalità.

Il Consiglio Nazionale autorizza la costituzione di detti enti, l'uso del nome e del logo, e prevede forme e modi di coordinamento.

TITOLO III

DEFINIZIONE E COMPETENZA

Art. 8 — Definizione e competenza

L'associazione esprime e rappresenta in ambito comunale l'identità, gli scopi, le finalità associative del CIF Nazionale.

Stabilisce rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche e private; promuove e realizza attività di volontariato e iniziative di carattere sociale, culturale e politico in armonia con le linee programmatiche nazionali. Promuove la formazione delle associate e la diffusione del CIF sul territorio.



Art. 9 — Organi

Sono organi del CIF comunale:

- a) Assemblea comunale;
- b) Consiglio comunale ove deliberato dall'assemblea;
- c) Presidenza comunale.
- d) La Presidente
- e) Organo di controllo e revisore dei conti se nominati o obbligatori per legge

Art. 10 — Assemblea comunale — composizione e compiti

In conformità a quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del D.lgs n.117/17: L'assemblea comunale è organo deliberante del CIF comunale ed è formata da tutte le associate/i. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato e può rappresentare un associato.

Essa ha il compito di:

- a) individuare le linee programmatiche e gli obiettivi dell'attività comunale annuale e quadriennale in armonia con le indicazioni nazionali e le sollecitazioni della storia;
- b) deliberare il programma annuale e quadriennale delle iniziative di studio, di presenza e di formazione delle associate e verificarne l'attuazione;
- c) deliberare le forme più idonee del funzionamento del CIF comunale di cui al Titolo III del presente Statuto;
- d) eleggere ogni quattro anni al suo interno e, in ogni tempo, in caso di vacanza per qualsivoglia motivo, la presidente, la vice presidente o due vice presidenti e la presidenza comunale che costituiscono insieme a 6 consigliere/i la presidenza comunale (nella sua forma più ampia consiglio comunale) e l'organo di controllo se previsto.
- e) eleggere ogni quattro anni le rappresentanti delle associate al Congresso provinciale e regionale secondo il criterio di proporzionalità stabilito dal Consiglio nazionale, il tutto nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti le associate e di elettività delle cariche sociali ai sensi dell'Art.25 comma 2 d.lgs. 117/2017;
- f) approvare il bilancio/rendiconto consuntivo e preventivo d'esercizio;
- g) deliberare, in realtà territoriali più ampie e complesse, la costituzione di un consiglio comunale ed eleggerne ogni quattro anni le componenti, tra cui una rappresentante delle giovani associate.
- h) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare sull'esclusione degli associati;
- k) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- l) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- m) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;



[Handwritten signatures]

n) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nel caso in cui l'associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento le competenze di cui alle lettere b), c), f), j) l) saranno di competenza della presidenza comunale o nella sua forma più ampia del consiglio comunale nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

L'Assemblea comunale in via ordinaria si riunisce una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio salvo quanto previsto dal comma precedente del presente articolo, qualora sia costituito il consiglio comunale; quattro volte l'anno in mancanza dello stesso. Inoltre si riunisce ogni volta che se ne ravvisi la necessità o un terzo delle componenti lo richieda.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante mail, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Art. 11 - Consiglio comunale - composizione e compiti

Il Consiglio comunale, eletto dall'assemblea comunale ai sensi dell' Art.10 lettera g), è composto nella sua forma allargata, oltre cioè dalla presidente, vice presidente o due vice presidenti e da una a sei consigliere costituenti la presidenza comunale, in realtà più ampie e complesse, da un numero di membri (rappresentanti delle associate/i) eletti secondo i criteri di proporzionalità stabiliti dal Consiglio nazionale in relazione al numero delle associate ed è organo deliberante, anche in conformità dei richiamati artt.24 e 25 D.lgs. n.117/2017, nell'ambito delle scelte dell'assemblea riguardanti le lettere b), c) f), j) l) dell'articolo precedente.

È convocato dalla presidente comunale almeno 15 giorni prima della riunione con mail in via ordinaria quattro volte l'anno e ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o un terzo delle componenti lo richieda e delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 12 — Presidenza comunale - composizione e durata

La presidenza comunale eletta dall'Assemblea o dal consiglio comunale al suo interno è composta dalla presidente, dalla vice-presidente (o da due vice-presidenti) e da una a sei consigliere; dura in carica quattro anni, si riunisce in via ordinaria una volta al mese con convocazione tramite mail ai suoi membri almeno 10 giorni prima della riunione e ogni volta che lo si ritenga necessario, e delibera a maggioranza con la presenza di almeno metà dei suoi componenti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Tutti i membri di presidenza, nella collegialità della funzione e nella specificità dei compiti, collaborano all'attuazione dei programmi e allo svolgimento delle attività.

Nella sua prima riunione, la presidente nomina tra le associate la tesoriere sulla base di una tematica proposta dall'assemblea o dal consiglio se eletto. La tesoriere e la segretaria, se membri del consiglio, partecipano alle riunioni con diritto di voto.

La vice presidente sostituisce la presidente in caso di impedimento della stessa o quando abbia ricevuto esplicita delega.

La vice presidente è responsabile dei servizi quali Centro Antiviolenza, Casa/e Rifugio e P.U.R. – Progetto Uomini responsabili, dei quali dovrà riferire alla presidenza stessa.

Altri particolari compiti potranno essere di volta in volta affidati dalla presidenza ad alcune associate, le quali dovranno riferire alla presidenza stessa.

Art. 13 — Presidenza comunale — Compiti

La presidenza comunale ha compiti esecutivi nei riguardi dell'Assemblea e, se costituito del Consiglio a cui risponde del proprio operato; ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione; compie tutti gli atti di gestione necessari per il perseguimento dello scopo sociale.

Ha il compito di:

- a) dare esecuzione alle delibere dell'assemblea e, se costituito, del Consiglio comunale;
- b) predisporre il programma annuale e quadriennale degli obiettivi e delle attività;
- c) attuare Iniziative di studio, di formazione e di presenza per l'attiva partecipazione delle associate alla vita associativa;
- d) sollecitare la presenza e la partecipazione delle giovani;
- e) predisporre una relazione annuale e quadriennale delle attività svolte, che sottopone all'assemblea;
- f) promuovere il dialogo e la collaborazione con istituzioni pubbliche e private e con altre realtà associative;
- g) curare l'amministrazione e la tenuta della contabilità, l'utilizzazione dei beni, i rapporti con i terzi;
- h) redigere il progetto di bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio.

In casi di estrema urgenza, adotta atti conservativi e provvede alla soluzione di particolari problemi di competenza dell'assemblea o, se costituito, del consiglio, convocando gli stessi senza indugio per la ratifica.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14 - Presidente comunale

La presidente rappresenta legalmente l'associazione, gli orientamenti e le istanze della propria base presso l'opinione pubblica e le istituzioni locali; convoca l'assemblea ordinaria e straordinaria, il consiglio, se costituito, e la presidenza comunale; ha la legale rappresentanza e la firma sociale nei confronti dei terzi; nella sua qualità essa può riscuotere somme e rilasciare quietanze e conferire mandato per agire o resistere in giudizio.

TITOLO IV

FORME ORGANIZZATIVE

Art.15 - Funzionamento dell'organizzazione

Allo scopo di dare attuazione agli obiettivi individuati dalle assemblee e dai consigli, l'associazione può prevedere le seguenti forme di funzionamento dell'organizzazione:

- a) gruppo di base;
- b) gruppo per interventi specifici;
- c) coordinamenti.

fer *ms*

Art. 16 - Gruppo di base - definizione e finalità

Forma primaria di aggregazione è il gruppo di base formato ad iniziativa delle associate allo scopo di dar vita su un determinato territorio allo scopo di promuovere l'attività associativa in particolari realtà locali (quartieri, circoscrizioni, e simili).

Art. 17 - Gruppo per Interventi specifici - definizione e finalità

Possono costituirsi gruppi di lavoro finalizzati alla realizzazione di particolari servizi o attività, che abbiano come punto di riferimento le finalità dell'associazione e che scelgano di operare secondo le linee indicate anche in documenti normativi approvati dal Consiglio Nazionale.

Art. 18 - Coordinamenti - definizione

Per coordinare e promuovere particolari settori di attività, svolte anche attraverso enti di cui all' Art. 7, con delibera dei rispettivi consigli o assemblee, l'associazione può aderire a Coordinamenti provinciali, regionali o nazionali, che esprimono una rappresentanza negli organismi associativi di riferimento.

Possono costituirsi gruppi o coordinamenti di giovani associate/i, che si propongono di operare per la propria formazione e per contribuire allo studio delle problematiche inerenti alla condizione giovanile.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 19 — Convocazioni Straordinaria e Ordinaria

Le Assemblee sono convocate in via straordinaria dalla rispettiva presidente ogni qualvolta 1/3 (un terzo) dei membri dei rispettivi organi lo richieda e in ogni tempo per:

- a) autorizzare il compimento di atti di straordinaria amministrazione, atti costitutivi, modificativi o traslativi del diritto di proprietà o di altri diritti reali immobiliari, accettazione di donazioni, eredità o legati, costituzioni di garanzie reali, locazioni ultranovennali, acquisto e cessione di quote sociali, mutui o prestiti qualunque ne sia il valore e simili;
- b) deliberare la costituzione di enti di cui all'Art. 7 dello Statuto. L'assemblea è convocata in via ordinaria secondo le modalità sopra indicate nelle rispettive sezioni.
- c. Deliberare le modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto.
- d. deliberare lo scioglimento la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

Art. 20 - Validità delle assemblee - Quorum Costitutivo

Per la validità delle assemblee, in sede ordinaria, si richiede la presenza della metà più uno delle aventi diritto in prima convocazione, e di 1/3 (un terzo) in seconda convocazione.

In sede straordinaria, si richiede la presenza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto, così come per la modifica e/o approvazione dello Statuto, dell'atto costitutivo e del Regolamento e per la costituzione degli Enti o dei Gruppi specifici di cui agli artt. 7 e 40 del presente Statuto.

Si richiede la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto per lo scioglimento trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

Art. 21 - Validità delle decisioni - Quorum deliberativo

Le decisioni vanno sempre prese a maggioranza delle/dei presenti votanti secondo quanto previsto dal Regolamento.

Ogni qual volta si proceda ad elezione, risulterà eletta/o la candidata/o che ha ottenuto il maggior numero dei voti. Lo stesso vale per l'elezione della tesoriera nell'ambito della terna proposta da parte delle assemblee e dei consigli.

La maggioranza richiesta è di due terzi (2/3) in caso di deliberazioni straordinarie, per l'approvazione di statuti e di regolamenti e per decisioni relative alla previsione dell'Art.19 del presente Statuto.

In caso di scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti aventi diritto.

Art. 22 – Documentazione e Libri sociali

La/il segretario redige il verbale delle Assemblee, del Consigli e delle Presidenze, con data certa, su appositi libri numerati in ogni pagina e vidimati, se richiesto dalla legislazione vigente, che devono essere conservati agli atti.

Nel verbale verranno riportate, insieme all'ordine del giorno, la sintesi della discussione, le dichiarazioni di chi lo richieda e le relative deliberazioni assunte.

Al termine, il verbale è sottoscritto dal/la segretaria/o e dal /la presidente, che ne curerà la pubblicità secondo i modi e le forme stabilite.

Qualora, per comprovate ragioni organizzative, sia effettuata la registrazione, il/la segretaria redige contestualmente un verbale abbreviato, nel quale si dà atto del mezzo tecnico utilizzato; al termine è sottoscritto dalla segretaria e dalla presidente.

Entro i quindici giorni successivi, il/la segretaria provvederà a redigere il verbale sintetico ai sensi del secondo comma, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi organi.

Le registrazioni saranno custodite agli atti. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali previsti dagli artt. 15 e 17 del D.lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore: Libro degli associati; Libro dei volontari; Libro dei verbali dell'Assemblea; Libro dei verbali del Consiglio; Libro dei verbali della Presidenza e dell'organo di controllo se istituito.

L'associazione terrà i propri libri sociali anche in riferimento a quanto indicato al precedente Art.5.

Art. 23 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche associative sono gratuite salvo quanto previsto dalla legge per l'Organo di controllo e il revisore dei conti se nominati.

Art. 24 - Durata del mandato della Presidente

La/il presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermata solo per un ulteriore quadriennio.

Art. 25 - Incompatibilità di cariche elettive

La carica di presidente comunale, è incompatibile con cariche elettive in enti locali territoriali di pari livello, e con cariche nei partiti politici, sindacati o in altre associazioni; è altresì incompatibile con la carica di presidente CIF in altro ambito territoriale.

Art. 26 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 27 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 28 - Incompatibilità dei rapporti di lavoro e relativi obblighi

Il rapporto di lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con le cariche. Qualora a rivestire cariche dell'associazione vengano elette persone per le quali dallo Statuto è sancita l'incompatibilità, esse devono dimettersi dall'uno o dall'altro incarico entro 15 (quindici) giorni. In caso di mancata dimissione entro detto termine, il membro eletto decadrà automaticamente dalla carica ricoperta nel CIF.

In caso di incompatibilità tra due cariche in diversi CIF, decadrà da quella relativa al CIF di minore ambito territoriale.

Art 29 - Decadenza e revoca

I membri delle presidenze e dei consigli, che senza darne giustificazione scritta non partecipano a tre riunioni consecutive, decadono dall'incarico.

L'assemblea può dichiarare la decadenza della rispettiva presidente o membro della presidenza qualora, oltre al caso precedente, versi in situazione di incompatibilità a norma degli artt. 25 e 26; o deliberarne la revoca per gravi e comprovati motivi.

La decadenza e la revoca sono approvate con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei rispettivi organi.

Art. 30 – Sostituzioni

Ogni carica elettiva dura sino alla naturale scadenza dell'organo e comunque sino all'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio. In caso di cessazione, prima del termine dalla carica assunta in forza di elezioni primarie, subentrerà la prima delle non elette, fermo restando che l'incarico dura fino alla naturale scadenza dell'organo.

Per la sostituzione dei membri di presidenza si procederà a nuove elezioni.

Qualora la cessazione dalla carica interessi più di un terzo delle componenti di un organo, tenuto conto anche delle sostituzioni precedentemente effettuate, si procederà a nuove elezioni.



Art 31 - Gestione straordinaria

In caso di assenza degli organi collegiali comunali, fermo restando il potere del Consiglio Nazionale di valutare la situazione di vacanza ed eventualmente di intervenire nominando il /la reggente, la nomina del reggente spetterà al consiglio provinciale in accordo con il Consiglio regionale e nazionale.

Il reggente resterà in carica per un anno con l'obbligo di convocare entro tale termine il rispettivo organo elettivo per la ricostituzione degli organi.

In caso di comprovate ragioni, la reggenza può essere rinnovata per un altro anno.

TITOLO VI

AUTONOMIA GIURIDICA E FUNZIONI UNITARIE

Art. 32 - Autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa, contabile e patrimoniale

L'associazione, nel quadro dei principi fissati dallo Statuto del CIF Nazionale:

- a) gode di autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa e contabile;
- b) può essere titolare di beni, mobili e immobili;
- c) può essere parte di qualunque rapporto giuridico, attivo e passivo, con i terzi;
- d) stabilisce i modi per lo svolgimento della propria azione e predispone i mezzi per l'attuazione degli scopi istituzionali;
- e) può agire, intervenire o resistere in giudizio innanzi ad ogni autorità civile penale o amministrativa a tutela o degli interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione e intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n.241 ed eventuali sue modifiche.

L'associazione, nello svolgimento della propria attività attuata attraverso i rispettivi organi, non impegna in alcun modo, sul piano giuridico, amministrativo o finanziario gli altri CIF, maggiore o minore che sia il loro ambito di incidenza territoriale. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano, anche in sede di rapporti reciproci, le norme del Codice del Terzo settore (D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm. e ii) e in quanto compatibili quelle del codice civile.

Potranno godere altresì di autonomia amministrativa ed economico-finanziaria anche i coordinamenti nazionali e regionali ed i gruppi per interventi specifici, qualora questo sia previsto negli specifici documenti normativi deliberati e approvati dal Consiglio.

Art. 33 - Divieto di intestazione di beni a persone fisiche

Non sono ammesse intestazioni a persone fisiche di beni mobili e immobili appartenenti all'associazione.

Ogni trascrizione, iscrizione o annotamento in pubblici registri di beni mobili o immobili dovrà essere effettuata a favore dell'associazione.

Art. 34 - Entrate ed altri mezzi finanziari

L'associazione trae, nelle forme giuridiche consentite, i mezzi occorrenti alla propria attività dalle quote e dai contributi delle associate, da eredità, donazioni e legati, contributi pubblici nazionali ed internazionali, erogazioni liberali e contributi privati, contributi a titolo di concorso nelle spese per servizi resi, da finanziamenti per servizi resi, da proventi derivanti da attività da esso gestite o controllate, da entrate di carattere patrimoniale, da ogni altra entrata, sovvenzione o emolumento compatibile con le finalità e gli obiettivi istituzionali ed il codice del terzo settore.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 35 - Divieto di distribuzione ed obbligo di reinvestimento

È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associate, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Per la individuazione delle ipotesi di distribuzione indiretta di utili si rinvia all'articolo 8 comma 3 lettere da a) a e) del D. Lgs. 117/2017.

Art. 36 - Obbligazioni

Qualsiasi atto che comporti assunzione di obbligazioni o responsabilità di natura finanziaria e non sia stato già previsto in sede di bilancio preventivo deve essere previamente autorizzato con apposita delibera verbalizzata dal rispettivo consiglio.

Art. 37 - Bilancio/rendiconto di esercizio

L'associazione, redige annualmente il bilancio/rendiconto economico consuntivo della gestione da cui risultino i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, e previa certificazione da parte del revisore dei conti o del collegio dei revisori (qualora nominati in base alle leggi vigenti), lo sottopone all'approvazione dell'assemblea o dei consigli entro tre mesi dalla fine dell'esercizio cui si riferisce.

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Il bilancio sarà redatto nella forma di rendiconto per cassa qualora i ricavi, le rendite e i proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 (duecentoventimila/00).

In caso di importo pari o superiore il bilancio sarà redatto nelle forme di cui all' Art.13 comma 1 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse, a seconda dei casi nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione, attraverso i rispettivi organi sopra indicati, nonché gruppo per interventi specifici o coordinamento se previsto, redige annualmente il bilancio economico preventivo.

Art. 38 - Bilancio sociale ed informativa sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari anche per l'informativa sociale.

Art. 39 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dalla Presidenza o dal Consiglio Comunale che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

TITOLO VII

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 40 - Modello organizzativo interno

L'associazione deve predisporre ed adottare un modello organizzativo interno di amministrazione e gestione che consenta un efficace controllo preventivo per ottemperare agli obblighi e alle finalità previsti dalle leggi vigenti.

Art. 41 - Collegio dei revisori ed organo di controllo.

La nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017 al fine di garantire la conformità della gestione amministrativa a criteri di legittimità, di trasparenza, di economicità e al fine di garantire il rispetto delle finalità istituzionali l'associazione.

Al revisore o al collegio dei revisori è fatto obbligo di denunciare ogni eventuale omissione o manchevolezza riscontrata sia al consiglio che al Consiglio del CIF Nazionale.

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 42 - Funzioni di controllo

Ribadita l'autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria dell'associazione, spetta al Consiglio del CIF Nazionale un generale potere di controllo successivo sulla legittimità formale degli atti compiuti, a livello deliberativo od esecutivo al fine di vagliarne la rispondenza allo scopo ed alle finalità istituzionali, anche a tutela del buon nome del CIF.

Il Consiglio del CIF Nazionale può in ogni tempo eseguire ispezioni, verifiche e controlli, sia periodici a mezzo di propri delegati o di esperti espressamente incaricati, sia straordinari a seguito delle denunce del revisore, dell'organo di controllo e di ogni singolo componente degli organi o di ogni aderente.

Ove il Consiglio del CIF Nazionale, effettuati gli accertamenti necessari, riscontri manchevolezze, irregolarità, violazioni delle norme di legge o dello Statuto, ovvero accerti che sono stati posti in essere atti idonei a ledere il buon nome del CIF o a conculcarne i principi ispiratori, potrà procedere disciplinarmente a norma dell'articolo seguente nei confronti dell'associazione e/o delle associate cui siano imputabili i fatti.



Art. 43 - Inibizione dell'uso del nome e dei segni distintivi

Il Consiglio del CIF Nazionale, in presenza di accertati gravi fatti e garantito il diritto di difesa ed il contraddittorio, può con provvedimento motivato inibire all'associazione, ai gruppi o ai coordinamenti o agli enti di cui all' Art. 7 dello Statuto, l'utilizzo del nome e dei segni distintivi del CIF per ogni ulteriore attività, comunque svolta e da chiunque effettuata secondo il procedimento disciplinato nel regolamento.

Art. 44- Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è organo del CIF Nazionale costituito da cinque membri effettivi e tre supplenti eletti ogni quattro anni dal Congresso nazionale tra le associate al CIF di comprovata esperienza.

Al collegio sono devolute tutte le controversie che dovessero insorgere tra le associate e l'associazione o i suoi organi, tra le componenti degli organi e tra gli organi stessi.

Esso giudica secondo equità ed esprime pareri motivati.

TITOLO VIII

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 45 - Scioglimento dell'associazione

L'associazione si scioglie con deliberazione dell'Assemblea, validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti delle aventi diritto ed il voto favorevole dei quattro quinti degli associati.

L'Organo deliberante nominerà il liquidatore, ne delibererà i poteri e devolverà il patrimonio ad altro Ente del terzo Settore, secondo quanto infra indicato, fermo il rispetto di quanto stabilito all'art. 9 del CTS in relazione al previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore.

Ferma la responsabilità dei suoi rappresentanti per gli atti compiuti, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, i beni di questo, ove non sia stato deliberato il trasferimento ad un altro CIF della medesima regione, vengono devoluti al CIF di ambito territoriale più ampio.

In caso di scioglimento di tutte le articolazioni territoriali e del CIF Nazionale, il patrimonio residuo sarà devoluto, dopo la liquidazione, ove non sia stato deliberato il trasferimento ad altro Ente di emanazione del CIF di carattere territoriale o nazionale, al Centro Italiano Femminile per i servizi assistenziali, sociali e di addestramento professionale, ad altro Ente che custodirà l'Archivio storico nazionale o comunque a fini di utilità sociale o di pubblica utilità analoghi a quelli del CIF, salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 46 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento del CIF Nazionale, nonché dalle norme del D.lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Ogni questione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione dello Statuto è rimessa al giudizio del Collegio dei probiviri del CIF Nazionale.



Mille Rini
per affe uo

Registrazione di Atto Privato

Il 31/07/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZR , serie 3 , numero 356

data di stipula: 19/06/2025

ident.vo telematico: TZR25L000356000VD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: PSNNLL62C42B832Y

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91031060451				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 15,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

